

**REGOLAMENTO****REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE PER I
DIPENDENTI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

INDICE di REVISIONE	01	
DATA di AGGIORNAMENTO	04/07/2018	
DESCRIZIONE MODIFICHE	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. n. 37/2018	
INTEGRAZIONI		
REDAZIONE	Vedovatti Marianna Avvocatura	Firma
Data 04/07/2018		
PRE-VERIFICA	Dott.ssa Cristina Curioni UOC Qualità e Risk Management	Firma
Data 04/07/2018		
VERIFICA	Avv. Emanuela Piazzola Avvocatura	Firma
Data 04/07/2018		
APPROVAZIONE	Dott. Carlo Maria Iacomino Direttore Amministrativo	Firma
Data 04/07/2018		

INDICE

ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 2) MODULO DI ISTANZA DI TUTELA LEGALE	4
ART. 3) CONFLITTO DI INTERESSI	4
ART. 4) ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE	5
ART. 5) SCELTA DEL LEGALE DA PARTE DEL DIPENDENTE.....	5
ART. 6) INTERPRETAZIONE DELL'ESPRESSIONE "OGNI ONERE DI DIFESA"	5
ART. 7) RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL DIPENDENTE AMMESSO AL PATROCINIO LEGALE INDIRETTO E AL QUALE SIA STATO INIZIALMENTE NEGATO IL PATROCINIO LEGALE	6
ART. 8) RIMBORSO ALL'AZIENDA DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI CONDANNA DEL DIPENDENTE....	6
ART. 9) SURROGAZIONE DELL'AZIENDA AL DIPENDENTE NEL CHIEDERE ALL'ASSICURAZIONE IL RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA	6
ART. 10) MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	7
ART. 11) POLIZZE PERSONALI DEI DIPENDENTI.....	7
ART. 12) OBBLIGATORIETA'	7
ART. 13) TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	7
ART. 14) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
00 – Mod DA 42 Rev. 0 Istanza di Patrocinio Legale ai sensi del Regolamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario	8
00 – Mod DA 43 Rev. 0 Istanza di rimborso spese legali ai sensi del Regolamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario	8

SCOPO

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare la materia del Patrocinio Legale per i dipendenti dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.

ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno natura contrattuale, essendo rinvenibili nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza e del Comparto.

TITOLO I - DIRIGENZA

L'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8 giugno 2000 e l'art. 25 del CCNL della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (=SPTA) dell'8 giugno 2000 prevedono che:

- 1- *“L'azienda nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2- *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3- *L'Azienda dovrà esigere dal Dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati e per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.”*

TITOLO II – COMPARTO

L'art. 26 del CCNL del Comparto sottoscritto il 20 settembre 2000 ed integrativo del CCNL stipulato in data 7 aprile 1999 prevede che:

- 1- *L'azienda nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2- *Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3- *L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputato per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

Negli articoli succitati si fa riferimento alle tariffe ordinistiche, che, tuttavia, sono state abrogate dall'art. 9, c.1 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24/03/2012, n. 27. Pertanto l'unico strumento a cui si potrebbe appellare potrebbe risultare l'applicazione in via analogica delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Giustizia 20/07/2012 n. 140, che regola la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero di Giustizia.

Il presente Regolamento, per quanto applicabile, disciplina anche il conferimento degli incarichi da parte dell'Azienda.

ART. 2) MODULO DI ISTANZA DI TUTELA LEGALE

Il dipendente dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, che abbia formale conoscenza di un procedimento di responsabilità civile – sin dalla fase pre-contenziosa (domanda di mediazione, ex d.lgs 28/2010 s.m.i.) o anticipatoria del giudizio di merito ("Procedimenti di istruzione preventiva") - contabile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, deve dare comunicazione dell'avvio di detto procedimento all'Avvocatura dell'Azienda compilando il modulo di istanza di patrocinio (disponibile sulla intranet del sito aziendale e allegato n. 1 del presente regolamento), unendo copia dell'atto notificatogli, dal quale dovrà emergere con assoluta certezza che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e che sia inerente alle mansioni svolte al suo interno.

Nel modulo sopracitato il dipendente dovrà altresì dichiarare:

- se intende avvalersi della tutela legale diretta o indiretta;
- l'eventuale stipula di polizze (a propria responsabilità ex art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) che prevedono il diritto al rimborso di oneri difensivi da parte della Compagnia Assicurativa dandone, in tal caso, contestuale comunicazione all'Azienda ex art. 1910 c.c..

Tale comunicazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla notifica.

ART. 3) CONFLITTO DI INTERESSI

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi, l'Azienda terrà conto dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario, della contrapposizione tra la finalità dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Azienda, ovvero dell'estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

Gli atti o fatti oggetto di giudizio non devono essere riconducibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'azienda, oltre a non risultare in contrasto rispetto agli stessi.

Si riscontra un conflitto di interessi nei seguenti casi, indicati a titolo semplificato e non esaustivo:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
- costituzione di parte civile o la possibilità di costituirsi quale parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque;
- apertura di un giudizio innanzi la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile/contabile.

ART. 4) ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO DEL PATROCINIO

L'Avvocatura, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- il fatto o l'atto oggetto del giudizio è stato compiuto dal dipendente nello svolgimento delle proprie attribuzioni;
- la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Azienda.

A seguito di verifica di quanto sopra, l'Avvocatura comunicherà al dipendente l'esito della valutazione, nonché:

- l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio legale diretto od indiretto sin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio. In tal caso il dipendente potrà scegliere tra i legali fiduciari dell'Azienda o un suo legale di fiducia;
- il diniego di accoglimento dell'istanza, qualora non sussistano i presupposti legittimanti, con riserva di rivalutare la posizione di specie all'esito del procedimento giudiziario; in tale ultima ipotesi l'Azienda, qualora alla definizione del procedimento accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente prospettato, rimborserà il dipendente sussistendone tutte le altre condizioni previste.

ART. 5) SCELTA DEL LEGALE DA PARTE DEL DIPENDENTE

TITOLO I – TUTELA LEGALE DIRETTA

Valutata l'insussistenza di conflitti d'interessi, l'Azienda può garantire il patrocinio legale al dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, sin dall'apertura del procedimento, da un legale fiduciario aziendale.

Ogni rapporto economico con il legale sarà tenuto direttamente dall'Azienda, che si assume gli oneri di difesa.

Per assunzione diretta delle spese legali, la quale è limitata ad un solo legale (escluse eventuali spese di trasferta), si intende la titolarità diretta in capo all'Azienda del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'Avvocato fiduciario aziendale, scelto dal dipendente tra una rosa di professionisti individuati dall'Azienda medesima, nonché la titolarità dei conseguenti effetti economici dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio.

TITOLO II – TUTELA LEGALE INDIRECTA

Qualora il dipendente - in ossequio al principio della libera scelta del legale – intenda nominare un difensore di sua esclusiva fiducia, non inserito nell'elenco dell'Azienda, dovrà comunicare alla stessa tale scelta attraverso il modulo (allegato 1), ma tenere a proprio carico tutti gli oneri difensivi sino al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato.

L'Azienda provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente a seguito di presentazione di istanza da parte di quest'ultimo e nel limite di quanto stabilito all'art. 7, primo paragrafo, del presente Regolamento.

ART. 6) IINTERPRETAZIONE DELL'ESPRESSIONE "OGNI ONERE DI DIFESA"

Per "ogni onere di difesa", espressione ricavata dall'art. 25 C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Dirigenza) nonché dall'art. 26 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 (Comparto), s'intendono esclusivamente le spese sostenute per il patrocinio del solo legale fiduciario aziendale o dell'Avvocato scelto dal dipendente in sede di tutela legale indiretta; ciò comporta che ogni altro onere sostenuto nel procedimento giudiziario (es. consulenze tecniche) non sarà in ogni caso a carico dell'Azienda.

ART. 7) RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL DIPENDENTE AMMESSO AL PATROCINIO LEGALE INDIRECTO O AL QUALE SIA STATO INIZIALMENTE NEGATO IL PATROCINIO

Al dipendente che sia stato ammesso al patrocinio legale indiretto l'Azienda, a conclusione definitiva e favorevole del procedimento nei suoi confronti, rimborserà le spese legali nel limite massimo dei valori minimi di liquidazione previsti dalle tabelle del D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 4 di quest'ultimo.

Eventuali oneri derivanti da trasferte non saranno rimborsati dall'Azienda.

L'Azienda provvederà al rimborso in favore del dipendente esclusivamente quando quest'ultimo ha inoltrato all'Avvocatura istanza di rimborso (Allegato 2).

All'istanza dovrà essere allegato:

- provvedimento conclusivo del giudizio e copia di tutti gli atti di causa se non già inoltrati;
- copia della parcella/fattura quietanzata dal proprio difensore di fiducia.

Quanto sopra vale anche per il dipendente a cui sia stato inizialmente negato il patrocinio legale e nei confronti del quale, all'esito favorevole del procedimento giudiziario, l'Azienda abbia valutato l'insussistenza di un conflitto d'interessi e di ogni altra condizione ostativa.

Per "conclusione favorevole del procedimento" si intende generalmente:

- in materia penale: la fattispecie in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa. I motivi del proscioglimento dovranno risultare dalla sentenza o dal decreto di archiviazione del GIP, eventualmente corredato dalla richiesta di archiviazione avanzata dal PM;
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad ammettere le relative sentenze di condanna;
- in materia contabile: la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

ART. 8) RIMBORSO ALL'AZIENDA DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI CONDANNA DEL DIPENDENTE

Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.

Le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di quest'ultima che a tal fine provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.

ART. 9) SURROGAZIONE DELL'AZIENDA NEL CHIEDERE ALL'ASSICURAZIONE IL RIMBORSO DEGLI ONERI DIFENSIVI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA

L'Azienda, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "*spese di lite giudiziaria*" (o equivalenti diciture).

ART. 10) MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica, si rinvia al D.Lgs 17/08/1999, n. 368 comma 3 *“l’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”*

Conseguentemente, il medico specializzando potrà attingere all’elenco dei legali fiduciari dell’Azienda, sopportandone tuttavia tutti gli oneri relativi all’assistenza (spese, diritti, onorari, etc.).

ART. 11) POLIZZE PERSONALI DEI DIPENDENTI

Il dipendente all’atto della richiesta di patrocinio legale, è tenuto a dichiarare all’Azienda, qualora ne sia in possesso, estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale.

ART. 12) OBBLIGATORIETA’

Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo: pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell’istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all’azienda l’assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

ART. 13) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’Azienda informa il dipendente, secondo l’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, nonché secondo il Regolamento UE del 24 maggio 2016 n. 679 che:

- l’Azienda è autorizzata dall’art. 112 del D.Lgs 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità inerenti il rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai dipendenti medesimi;
- qualora il dipendente rifiuti di fornire le informazioni richieste, l’Azienda può non essere in grado di valutare l’istanza e, di conseguenza, ciò comporterebbe l’eventuale non accoglimento della medesima;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti;
- possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il Titolare del trattamento dei dati, i Responsabili interni del trattamento, i Responsabili esterni del trattamento e i Terzi autorizzati.

ART. 14) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I moduli allegati al presente regolamento sono approvati ed obbligatori.

La delibera di approvazione del presente regolamento è pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it

L’ASST Valtellina e Alto Lario ha individuato un elenco di Avvocati di fiducia, sia nel campo civile che in quello penale, cui affidare i patrocini legali nelle ipotesi di tutela diretta dei dipendenti.

Il rimborso delle spese legali nei confronti dei professionisti esterni, nelle situazioni di tutela legale indiretta, sarà consentita solamente previa autorizzazione dell’Azienda al dipendente di usufruire di tale modello di patrocinio.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

00 – Mod DA 42 Istanza di Patrocinio Legale ai sensi del Regolamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario

00 – Mod DA 43 Istanza di rimborso spese legali ai sensi del Regolamento dell'ASST Valtellina e Alto Lario

SCHEDA D'IDENTITA'

TITOLO:	ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	
CODIFICA:	00 – Mod DA 42	
INDICE di REVISIONE:	01	
DATA di AGGIORNAMENTO:	04/07/2018	
DESCRIZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI:	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. n. 37/2018	
REDAZIONE:	Vedovatti Marianna Avvocatura	Firma 
PRE-VERIFICA:	Dott.ssa Cristina Curioni UOC Qualità e Risk Management	Firma 
VERIFICA:	Avv. Emanuela Piazzola Avvocatura	Firma _____
APPROVAZIONE:	Dott. Carlo Maria Iacomino Direttore Amministrativo	Firma _____



Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell'Alto Lario

**OGGETTO: ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO**

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il

Codice fiscale _____, residente in _____ via _____

Tel. _____ E-mail _____

Dipendente di questa Azienda in qualità di _____ presso il Presidio

Ospedaliero di _____, comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____

del seguente atto _____ (come da documentazione che si
allega)

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi
dell'Azienda e che è inerente alle mansioni al suo interno.

Richiede l'assistenza legale dell'Azienda ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Dirigenza) / dell'art.
26 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. stipulato in data 7 aprile 1999 (Comparto) e del Regolamento in atto
presso codesta Azienda relativo al patrocinio legale.

A tal fine dichiara di:

- voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un legale presente nell'elenco dei fiduciari
dell'Azienda, individuandolo nell'Avv. _____
- voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un legale di propria fiducia, individuandolo nella
persona dell'Avv. _____ del Foro di _____ che,
relativamente alla presente casistica, si impegna al patrocinio limite applicando i valori minimi di
liquidazione previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM 37/2018.

Il legale di propria fiducia si impegna ad inviare all'Azienda, prima della delibera di ammissione alla tutela legale del suo assistito, un preventivo di massima.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.:



- di non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative, **di cui si allega copia**, con la seguente Compagnia Assicurativa _____, che prevedono in favore del dichiarante diritto a richiedere rimborsi di oneri difensivi.

Luogo e data _____

Dott./D.ssa/Sig./Sig.ra _____

Avv. _____

**SCHEDA D'IDENTITA'**

TITOLO:	ISTANZA DI RIMBORSO SPESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	
CODIFICA:	00 – Mod DA 43	
INDICE di REVISIONE:	01	
DATA di AGGIORNAMENTO:	04/07/2018	
DESCRIZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI:	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. n. 37/2018	
REDAZIONE:	Vedovatti Marianna Avvocatura	Firma 
PRE-VERIFICA:	Dott.ssa Cristina Curioni UOC Qualità e Risk Management	Firma 
VERIFICA:	Avv. Emanuela Piazzola Avvocatura	Firma _____
APPROVAZIONE:	Dott. Carlo Maria Iacomino Direttore Amministrativo	Firma _____



Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell'Alto Lario

**OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO**

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il

Codice fiscale _____, residente in _____ via _____

Tel. _____ E-mail _____

Dipendente di questa Azienda in qualità di _____ presso il Presidio

Ospedaliero di _____, comunica che il procedimento giudiziario RGNR n. _____

è stato definito come da atto allegato.

Precisa che il provvedimento è passato in giudicato il _____

Chiede, pertanto, il rimborso di tutti gli oneri legali sostenuti e, a tal fine, allega la parcella del difensore analitica di tutte le attività svolte.

A tal fine si allega parcella analitica dell'attività svolta dal difensore Avv. _____ e fattura debitamente quietanzata.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.:

- di non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/alla dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;
- aver contratto polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____ che

prevedono, in favore del dichiarante, diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario e, in tal ultimo caso:

- di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____ il totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al proprio difensore per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario;
- di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e _____ il rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Azienda e quanto effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a titolo di spese legali per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario e, conseguentemente:
- di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e _____ e/o di ottenere dalle stesse, qualsivoglia rimborso di oneri difensivi nell'eventualità che l'Azienda proceda al rimborso dei suddetti oneri. La rinuncia è da intendersi quindi per la misura coincidente con la somma eventualmente rimborsata dall'Azienda.

Luogo e data _____

Dott./D.ssa/Sig./Sig.ra _____